

Proposta per un
REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE
del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹, (in prosieguo denominato "regolamento di base"), e in particolare i suoi articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni²,

considerando che:

- (1) l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento della Commissione (CE) n. 2042/2003 stabilisce che gli Stati membri possono emettere approvazioni riguardanti gli allegati II e IV a durata limitata fino al 28 settembre 2005;
- (2) gli Stati membri hanno espresso le loro preoccupazioni in merito alle discrepanze tra la loro legislazione nazionale ed il sistema di approvazioni di durata illimitata istituito dal predetto regolamento. Tali discrepanze devono essere oggetto di esame;
- (3) la scadenza di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del predetto regolamento deve essere rispettata. Si dovrebbe stabilire una nuova scadenza in maniera tale che gli Stati membri possano conformare la loro legislazione nazionale;

¹ GU L 240 del 07.09.2002, pag. 1.

² GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

- (4) i provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia³ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base;
- (5) i provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito secondo l’articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base;
- (6) il regolamento della Commissione (CE) n. 2042/2003 deve, quindi, essere conseguentemente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 2042/2003 è modificato come segue:

“4. Gli Stati membri possono emettere approvazioni riguardanti gli allegati II e IV di durata limitata fino al 28 settembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione
Membro della Commissione*

³ Parere 5/2005

⁴ [Da esprimere]